

ART.3
TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

L'incarico inizierà dalla data di sottoscrizione e terminerà il 30/10/2019. Prevede un numero di incontri pari a 6 per attività di front office. Attività di back office è compresa. Le prestazioni lavorative saranno svolte con continuità, ma senza obbligo né di esclusività, né di osservanza di un orario di lavoro predefinito, restando libero, l'incaricato, di impiegare, nello svolgimento della sua attività, il tempo che l'organismo di vigilanza riterrà necessario.
Per eventuali altre prestazioni, la cifra pattuita è di 500 + iva ad incontro di front office..

ART.4
COMPENSI SPETTANTI E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso per l'espletamento dell'intero incarico è determinato in euro 3.000,00, IVA esclusa, sul quale si effettueranno, le ritenute di legge. Detto compenso verrà corrisposto alla presentazione di relativa nota ad iniziativa dell'incaricato ed entro il mese successivo alla presentazione della stessa.
Non sono previste spese di trasferta.

ART.5
INVARIABILITA' DEI PREZZI

Il compenso indicato nell'art. 4 del presente contratto rimane fisso ed invariabile.

ART.6
NATURA DEL RAPPORTO

Si dà atto tra le parti che il presente contratto disciplina un'attività che esclude qualsiasi rapporto d'impiego e subordinazione gerarchica o di inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili legati allo svolgimento di funzioni proprie del Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli", né potrà mai, in futuro, costituire presupposto per tale riconoscimento. L'attività è unicamente quella prevista e delineata dall'art. 2.

ART.7
OBBLIGHI DELL'INCARICATO

L'incaricato si assume l'impegno di non divulgare informazioni e/o dati di qualunque natura di cui venga a conoscenza durante lo svolgimento delle proprie attività, se non per i fini dello svolgimento dell'incarico. L'incaricato si assume, inoltre, tutte le responsabilità relative a danni causati all'Amministrazione volontariamente o per colpa grave nello svolgimento delle proprie attività ai sensi art. 2236 c.c..

ART. 8
RECESSO

Il presente contratto si risolve al momento della realizzazione dell'attività descritta in oggetto o, comunque entro il 31/10/2019, come indicato nell'art. 3.
Le parti hanno la facoltà di recedere dal presente contratto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. dando preavviso alla controparte 30 giorni prima, senza pagamento di alcunché a titolo di penalità. Il contratto potrà inoltre essere risolto in caso di grave inadempimento di una delle parti.

ART.9
SPESE

Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt.5 e 40 del DPR 26.4.1986 n.131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato.

ART.10
CONTROVERSIE

Il presente rapporto di collaborazione sarà regolato, per quanto non previsto espressamente dalla presente lettera, dagli art. 2222 e segg. del C.C., nonché dalla normativa fiscale, previdenziale ed assicurativa vigente, in quanto applicabile al rapporto.
Per ogni eventuale controversia relativa all'applicazione del presente contratto, le parti dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Brescia.

Art. 11
RISERVATEZZA

Il prestatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Art.12
INFORMATIVA

Il contraente prende atto che le attività del Committente si svolgono secondo le previsioni della normativa della qualità UNI EN ISO 9001:2015, della privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, della responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs n. 231/01, della trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013 e della sicurezza sul lavoro ai sensi del T.U. 81/08 e s.m.i.. Il fornitore si impegna ad operare in conformità a quanto previsto dal codice etico e dal "modello 231" del CFP Zanardelli, reperibili sul sito aziendale www.cfpzanardelli.it.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 09/10/2018

Prot. 1252/B01.07

Per il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli"
Il Legale Rappresentante Ing. Marco Pardo



Il Consulente
Ing. Monica Perego



Centro Formativo Provinciale
Giuseppe Zanardelli
Azienda Speciale della Provincia di Brescia

OGGETTO: Disciplinare d'incarico per attività di Data Protection Offer in conformità al Regolamento Europeo per la privacy

TRA

Il Centro Formativo Provinciale "Giuseppe Zanardelli" con sede in via Gamba 10/12 a Brescia, C.F. e P.I. 02481950984 (di seguito C.F.P. Zanardelli), qui rappresentato dal Direttore Generale Ing. Marco Pardo, nato a Brescia il 24/09/1973 e C.F. PRDMRC73P24B157C

e

l'ing. Monica Anna Perego, nata a Milano, il 21/11/1962 e residente a MILANO in Via Morgantini, 14 - CF PRGMCN62S6IF205T- P.IVA 10969800159 (di seguito Incaricato)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il C.F.P. Zanardelli, come sopra rappresentato, considerato l'atto di gestione n. 20/2018, conferisce l'incarico in oggetto all'ing. Perego, che accetta per lo

ART.2

OGGETTO E MODALITA' DELL'INCARICO

L'incarico prevede lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dall'art. 39 del Reg EU 2016/679:

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
 - b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - d) cooperare con l'autorità di controllo; e
 - e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo".

Inoltre, è prevista attività di formazione/informazione al personale apicale Cfp ed attività di audit.